

Ministero di Finanze.

Signori

Vari progetti di leggi presentati
alla Camera dei Deputati
nella precedente legislatura restarono
senza deliberazione o senza approvazione
definitiva.

Riguardano essi alle seguenti
emergenze

- 1.^o Approvazione dello Spoglio
e del Conto Amministrativo delle
rendite e delle spese degli Stati
Continentali per 1847, a norma della
risoluzione fatta il 29 Agosto 1846.

- 2.^o Approvazione del Conto
Amministrativo delle rendite e delle
spese della Sardegna per 1847, a seconda
dell'esito della relazione che ebbe
luogo nella stessa tornata del 29 Agosto 1846.

- 3.^o Applicazione del sistema
metrico decimale e nuova tariffa
per la vendita delle polveri e dei
proiettili a norma del progetto
presentato nella tornata del 6 Marzo 1846.

- 4.^o Applicazione del sistema metrico
decimale e variazioni di prezzo

ulla seduta dei Cobauli giusta
la relazione letta nella tornata del
24 Ottobre 1849.

5° . Applicazione alla Sardegna
delle Lettere Patenti del 17 Luglio
1848 per l'abolizione dell'immunità
e la concessione di sussidii ai
Quitori di dodici figli che si
trovano in assoluto bisogno di soccorso
come dal progetto presentato nella
tornata del 29 Agosto 1849.

6° . Stabilitamento della Vista Civile
per il Requante Sovrano e Spedi
relative al Magnanimo Re Carlo
Alberto per il tempo che sopravvive
alla Sua abdicazione?

Dovario per la Regina Nobva
Maria Teresa

Appannaggio del Duca di Lucon
in conformità della relazione presentata
nella tornata del 9 Giugno 1849.

Scritti e le relazioni
originali riguardanti agli oggetti
dei cui ho dato ora un breve cenno
esistono negli Archivi della Camera
ed io mi ho abito di richiederli
alle vostre Deliberazioni osservando
che la maggior parte di essi
hanno un carattere di qualche
urgenza?

Nulla per ora io avrei
da aggiungere alle spiegazioni

con cui, e suo tempo accompagnai
le proposizioni in discorso. Se non
che alcune delle medesime più
non potendo aver effetto dalla
data del 1° Gennaio 1850, converrà
che la loro esecuzione sia ritardata
di qualche mese.

Io mi propongo perciò
in via di modificazione, che
l'effetto delle Leggi annuate
in numeri 3. 4. 5. di questa
riproposizione sia dilazionata
fino al 1° Aprile del corrente
anno.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

M. G. P.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Finanze

LETTA NELLA TORNATA DEL 14 GENNAIO 1850

Applicazione del sistema metrico-decimale,
e nuova Tariffa per la vendita delle polveri e piombi.

SIGNORI,

La vostra Commissione per l'esame del progetto di legge sulle polveri e piombi avendo intieramente approvati i principii già esposti nell'analogha stampata relazione della precedente Legislatura, avendo soltanto operato una lieve variazione nell'applicazione dei principii medesimi, ed il Ministero avendovi pure aderito, essa mi incarica di sottoporre alle vostre considerazioni il predetto precedente rapporto a scanso di perdita di tempo per parte vostra, onde io mi limito a soggiungere a quelle, quale supplemento, le poche seguenti osservazioni.

D'accordo colla precedente Commissione essa riconosce la convenienza di mettere a portata dell'industria, e singolarmente per uso di mine, uso cotanto frequente ne' paesi montuosi, come in Sardegna, in Aosta, in Savoia, Ossola, e Liguria, e per le strade, una polvere buona ad un tempo, ed a tenue prezzo. A tal uopo la prima aveva proposta la fabbricazione e l'introduzione in commercio di una nuova qualità di polvere, di composizione alquanto in-

feriore a quella da mina, e del prezzo di 1, 35 al chilogramma, prezzo appunto della polvere di qualità inferiore fabbricata in Francia ove dicesi *polvere di traite* perchè destinata ad esser trasportata dai trafficanti sulle coste dell'Africa.

Questa polvere non avrebbe dovuto aver meno di 60 per cento di nitro, nè essere inferiore in gittata col mortaietto provino a 150 in 160 metri: essendo quella ordinaria da mina di portata a 170 almeno.

Fu però osservato dall'attuale Commissione che si sarebbe potuto raggiungere lo stesso scopo, senza incorrere nell'inconveniente di aumentare il numero delle qualità, inconveniente consistente non tanto nella fabbricazione variata, ma nelle adulterazioni, o miscele che si sarebbero potute fare, e difficilmente impedire nelle provincie, sia a scapito de' compratori, sia a quello della riputazione stessa della fabbricazione privilegiata del Governo.

Si osservò altresì risultare dai rapporti del Ministero (A) che la

(A)	quantità in libbre	
anni 1858	caccia	1710 guerra 11792
1859	»	2150 e mina 12170
1840	»	2336 » 11817
1841	»	2267 » 12228
1842	»	2140 » 12339
1843	»	1870 » 12634
1844	»	1865 » 12014
1845	»	1402 » 12698
1846	»	1874 » 12437
1847	»	2262 » 11641
1848	»	3248 » 13245
media del decennio, cioè	kil. 733	kil. 4,604
	libb. 1,386	libb. 12,477
valore medio non depurato dalle spese delle		
polveri vendute nel decennio . . . lire 411,506 nel 1848 522,443		
valore medio depurato dalle spese delle ven-		
dite nel decennio . . . » 151,485 idem 282,325		
vale a dire le spese assorbono un 62 1/2 per cento del prodotto, mentre in Francia la spesa non assorbe che 0 50 per cento del prezzo ricavato dalla vendita.		

vendita all'estero fu per il passato pressochè nulla, nè potersi sperare possa attivarsi, in concorso della Francia, e dei prezzi medesimi di quella la cui esportazione è ella stessa insignificante.

Si crede dunque preferibile di avere una sol qualità di polvere da mina di composizione pari a quella di Francia che è di salnitro 62, zolfo parti 20, carbone 18; avente una gittata di collaudazione non inferiore a 170 metri; di valore intrinseco 1 fr. 10 il kil., la quale sarebbe venduta al minuto al pubblico 2, 20 il kilogr. ovvero in barilotti di 25 kilogr. al prezzo di 2 lire al kil., come le rimette il Governo ai gabellotti che ne faranno lo smercio a 2 20; e finalmente di fissarne il prezzo a 1 75 per la vendita all'estero, prezzo che lascierebbe ancora 35 cent. circa di aggio sulla fabbricazione.

Il Ministero, ne' calcoli da lui annessi al suo progetto suppone possibile sull'introito netto alle Finanze, proveniente dalla vendita delle polveri, un aumento per maggiore smercio, di circa 25 mila lire. L'abbassamento maggiore sul prezzo di quella da mina che ora propone la Commissione di circa 0 30 al kilogr., ne verrebbe, supponendo lo smercio essere soltanto come fu nel passato di chilogr. 4664, produrrebbe una lieve perdita o diminuzione alla presupposta somma di L. 1400, somma di niuna importanza.

Ma noi siamo convinti che col considerevole ribasso sulla polvere da mina possiamo presumere doversene realizzare lo smercio esclusivo in quantità doppia, se questa venisse ad essere quale essa è ora in Francia, che ricava da sue polveri quasi 4 milioni netto per una popolazione 8 volte maggiore di noi, cui in proporzione dovrebbe fruttare da oltre a 400 mila fr. netto.

La presente Commissione ha pure accolto con favore la proposta ministeriale di metter in vendita la polvere sopraffina che l'artiglieria fabricava ad uso de' Reali Principi, e ne prendeva il nome.

Fra i motivi che indussero il Governo a proporre, e la Commissione a confermare la diminuzione di prezzo, quello non lieve si fu di scemar lo sfroso che si fa singolarmente in Sardegna e nelle provincie di confine di Terraferma, sfroso singolarmente dovuto il più al basso prezzo di dette polveri fabricate in sola vista dello smercio, senza riguardo il più alla qualità, e raramente

all'opinione della superiorità di quella estera da caccia di alcuni paesi, opinione che noi abbiamo già dimostrata nella precedente relazione essere ora insussistente. Così ad esempio la polvere detta di tratta francese, del prezzo di 1 35 dell'aspetto di bella polvere da caccia, cioè lucida e a grana fina, così quelle d'inferior composizione fatte ne' Stati vicini, in cui è libera la fabbricazione, così la polvere francese di buona qualità comprata al prezzo di esportazione in Marsiglia, e introdotta di contrabbando in Sardegna, o in Liguria, possono aver nel volgo avvalorato il pensiero potersi fabbricar polvere ottima ad infimo prezzo.

Le prove tecniche riferite nel precedente stampato, rapporto, e ben altre, dimostrano evidentemente che le attuali nostre polveri di ogni specie sono per nulla inferiori alle corrispondenti qualità svizzere, francesi ecc.

Motivo per cui la Commissione non credette dover, singolarmente nelle attuali strettezze dell'Erario, estendere la diminuzione di prezzo oltre la polvere veramente utile al popolo, quella da mina, che da L. 3 25 si abbassa a L. 2 20.

Noi avremo, sulle francesi un vantaggio di prezzo per le polveri di commercio: essendo per ogni kilogr. il prezzo delle polveri:

	in Francia	in Piemonte
da caccia di fr.	12	7 50
	10	5
	8	
da mina	2 25	2 20

La Commissione, consapevole che dall'artiglieria si fabbricano colla medesima composizione di materie, tre varietà di polvere da guerra, diverse per aspetto e forma, chiamate da cannone, da fucile, e da bersagliere, e che colla composizione da mina se ne fa della grossa, e della fina detta di salve, o per esercitazione, non credè dover introdurne tale distinzione nella legge credendo esser il Governo il solo nel caso di applicare secondo i luoghi e per lo smercio interno od all'estero tutte, o solo alcune delle qualità medesime.

La Commissione si è grandemente occupata degl'interessi di quelle provincie che secondo la passata legislazione (v. decreto 1840 10 marzo) godono del privilegio di prezzi più miti. Tali

sono quelle della zona sabauda che tocca la Francia e la val di Sesia ed Ossola per la polvere da caccia, e da mina, e per questa nella valle d'Aosta, privilegi di cui non fa più alcun cenno il progetto ministeriale.

Le prime provincie potevano avere la polvere da caccia a 3 36 al kilogr. quella da mina a 2 85, la Val di Sesia a 4 34, la caccia e 2 17 la mina: Aosta a 2 17 quest'ultima.

La Commissione fu d'unanime avviso nel credere, che tutti i detti privilegi siano da considerarsi aboliti, come ogni altro particolare o municipale coll' avere i popoli che ne erano in possesso aderito o non fatto richiamo, contro la legge fondamentale, lo Statuto il quale per essenziale principio ha quello (art. 24 25) che i cittadini concorrono tutti egualmente ai carichi dello Stato.

Ed abbondantemente si osserva, riguardo li paesi di Ossola, e Sesia che il trattato dell' 8 novembre 1703, con cui l'Imperatore Leopoldo cedè al Re di Sardegna le provincie d'Alessandria, Valenza, Lomellina, Orta, Valsesia non contiene a loro favore alcuna riserva di privilegi o condizione: come nemmeno non ne appare nella conferma per parte di Spagna, e Francia nel 1713.

Ma se credè la Commissione non dover si ammettere eccezione per chiechessia credè poter farsi in modo che non venissero queste industri e poco agiate popolazioni a sentirne danno; ed anzi chè confermar loro il diritto di aver la polvere necessaria all'agricoltura all'antico prezzo mite di 2, 17 al ckilogr., fu ben soddisfatta di poter abbassar per tutti il prezzo attuale della medesima da 3, 25 a quello di 2, 20 come nella proposta tariffa.

Quindi risulta la riduzione proposta essere di lire 0, 40 per chilogr. di polvere da caccia, e di 1 05 per chilogr. da mina.

Per questi motivi la Commissione vi propone per mezzo mio l'approvazione dell'annesso progetto di legge cui ha pure aderito il Ministero.

Signori, io non saprei tralasciare di parlare delle polveri senza ricordarvi personalmente un' istanza mia espressa nel precedente rapporto, riguardo all' elemento indispensabile della fabbricazione di questa sostanza, dico del salnitro. La produzione, la raccolta di questo, coi materiali del paese, già sì ricca, sì proficua, singolarmente alle provincie, è ora ridotta a ben poco in seguito all'im-

provvido decreto del 26 ottobre 1859, di cui io invocava e invoco la pronta revisione. L'effetto di quello si fu non solo di render gl'Inglese arbitri de' nostri approvvigionamenti del medesimo, ma di privare i fabbricanti del paese di quelle antiche facilitazioni, con cui avrebbero potuto far concorrenza in più casi al salnitro inglese dell'Indie.

Quale sia, politicamente, e militarmente parlando il valore di questo sistema il dimostrò la sperienza della passata guerra Italiana, nella provvista de' fucili: finiva quella guerra prima si avesse potuto avere dall' Estero la pattuita quantità di dette armi, per cui volendolo, non si sarebbe potuto mobilitare una sufficiente forza di guardia Nazionale; voler essere, in modo permanente, ligii allo straniero, mentre si può esser padroni in casa nostra, parlo di cosa necessaria alla guerra, è volere un'onta nazionale e compromettere la libertà politica dello Stato. Onta e danno che un Governo patrio quale è il presente in Piemonte, non deve tollerare.

adottato il 17 Gennaio 1850.

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

A cominciare dal giorno 1.º gennaio 1850, il sistema metrico-decimale sarà posto in vigore nella tenuta della contabilità in natura delle polveri, e dei piombi, e nella vendita dei medesimi generi ai gabellieri, e da questi al pubblico, in conformità dell'Editto 11 settembre 1845.

Art. 2.

Tanto dai magazzinieri ai gabellieri, quanto da questi al pubblico, non che dal magazzino di Genova all'Estero, la vendita delle varie qualità di polveri, e dei piombi si farà secondo le norme ed ai prezzi stabiliti nella tariffa annessa alla presente legge, che sarà pure applicabile alla Sardegna, per le sole polveri.

Art. 1.

A cominciare dal 1.º aprile 1850, la vendita delle polveri da fuoco, e del piombo in palline e migliarola per conto delle R. gabelle sarà fatta nelle qualità, ~~nelle misure~~, ed ai prezzi determinati nell'annessa ~~Tabella~~ *Tariffa.*

approvato

Art. 2.

L'epoca dell'attuazione nell'Isola di Sardegna della vendita suddetta del piombo verrà quanto prima fissata con R. decreto.

*Art. 2.
Nell'isola di Sardegna
non si usava per ora
fibra la vendita del
piombo in palline
e migliarola.*

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

QUAGLIA *Relatore*

TARIFFA GENERALE

Dei prezzi di vendita delle Polveri da fuoco, e del Piombo
in pallini e migliorola (*dragea*)

GENERI DI GABELLA	PREZZI DI VENDITA PER OGNI CHILOG. (A)	
	dai R. Magazzini ai distributori	dai distributori al pubblico
Polvere da caccia fina chiusa in pacchi di carta con lamina di piombo all'interno	7 »	7 50
id. da caccia ordinaria in cartocci bollati	4 50	5 »
id. da guerra	3 20	3 50
id. da mina	2 »	2 20
Piombo in pallini e migliorola	» 90	1 »
<i>Vendita all'Estero</i>		
Polvere da caccia fina chiusa in pacchi di carta con lamina di piombo all'interno	6 »	
id. da caccia ordinaria	3 50	
id. da guerra	2 50	
id. da mina	1 75	

I prezzi delle frazioni di chilogramma saranno anche nella vendita al minuto proporzionati ai qui sopra descritti.

La vendita per l'Estero non si potrà fare in quantità minore di chilog. dieci.

Il pubblico potrà altresì provvedersi di polveri da mina al prezzo di fr. 2 per chilog. prendendola dai R. magazzini purchè non in quantità minore di chilog. 25 e secondo le norme da stabilirsi dal Ministero.

La polvere che non si vende in cartocci, sarà dalla R. fabbrica rimessa alle Gabelle, in casse o barili contenenti 50 ovvero 25 chilog. marcati con bollo, e con apposita esterna denominazione della qualità e del peso.

(A) Senza contare il peso dell'invoglio o cartoccio.